



Comune di Spilamberto
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO DEL MERCATO
STORICO CON HOBBISTI
“800 E DINTORNI”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.+) `Xe``% `%%&\$%

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento	2
Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione	3
Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare.....	3
Art. 5 – Adempimenti per gli hobbisti	3
Art. 6 – Assegnazione degli spazi.....	4
Art. 7 – Utilizzo degli spazi.....	4
Art. 8 – Affidamento in gestione a terzi.....	5
Art. 9 – Sanzioni	5
Art. 10 – Norme finali e rinvio	7

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D. Lgs 114/98, della L.R. 12/1999 (come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23), della deliberazione di Giunta Regionale n. 844/2013, della deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del Mercatino storico con hobbisti di Spilamberto, dedicato alle cose antiche e usate, denominato **“800 e dintorni”** (di seguito chiamato *Mercatino*), istituito secondo i principi e il procedimento indicati all’art. 7 co. 1 della citata L.R. 12/1999 e come da definizione dell’art. 6 co.1 lett. c. ter della medesima legge.
3. Nel Mercatino è ammessa esclusivamente l’esposizione, lo scambio e la vendita di:
 - a) cose usate
 - b) articoli di modernariato e collezionismo
 - c) prodotti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”.
4. Il Mercatino persegue la seguente finalità: animazione e valorizzazione del territorio in quanto rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro cittadino e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il Mercatino si svolge nel centro storico di Spilamberto la terza domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
2. Gli orari del Mercatino sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 28, co. 12 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, dell’art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni. Nell’ordinanza saranno indicati gli orari di esposizione e vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area, nonché le eventuali fasce orarie minime di svolgimento dell'attività.

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
4. In casi contingibili e urgenti e quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del Mercatino viene considerata nulla.

Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione

1. L'area del Mercatino è individuata nella planimetria allegata al presente regolamento, nella quale sono evidenziati, per ogni via interessata, il numero, la superficie e la collocazione dei posteggi (*art. 7 co. 1 L.R. 12/1999*);
2. Ferma restando l'area complessiva destinata al Mercatino, come delimitata nella planimetria allegata, il numero complessivo dei posteggi, la loro numerazione, la dislocazione e le dimensioni, possono essere aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare al Mercatino:
 - a) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 e iscritti per l'attività di commercio su aree pubbliche al registro imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) hobbisti così come definiti dall'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto all'art. 7 bis, comma 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – Adempimenti per gli hobbisti

1. Ai sensi della L.R. 12/1999 gli hobbisti ammessi a partecipare devono, oltre agli obblighi dell'art. 7 del presente regolamento:
 - a) esporre il tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00;
 - d) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino.;

- e) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- f) devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. Nell'ambito del Mercatino sono individuati n. 147 posteggi di cui:
 - n. 45 posteggi da assegnare ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, contrassegnati dal numero 1/A al numero 45/A
 - n. 102 posteggi da assegnare agli hobbisti contrassegnati dal n. 1 al n. 102 secondo la planimetria allegata al presente regolamento.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio ambulante avverrà mediante la cosiddetta "spunta", secondo i criteri stabiliti nel regolamento del mercato settimanale del mercoledì approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24.10.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In base al numero dei commercianti "spuntisti" presenti nella singola giornata del Mercatino, il numero dei posteggi disponibili per la spunta potrà essere ridotto in modo proporzionale, per garantire continuità al percorso mercatale, sulla base di criteri stabiliti con atto del responsabile della struttura comunale competente.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti avverrà attraverso sorteggio. I posteggi verranno assegnati per edizione annuale del Mercatino. Successivamente alla prima assegnazione verrà data priorità a chi non ha partecipato all'edizione precedente in modo da garantire il criterio di rotazione di cui all'art. 7 bis co.8 della L.R. 12/1999. Le modalità del sorteggio verranno stabilite con atto del responsabile della struttura comunale competente.
5. Nei casi di cui all'art. 2 comma 4, se l'annullamento della giornata del Mercatino avviene dopo le operazioni di spunta e dopo la vidimazione dei tesserini, i posteggi non si considerano assegnati, pertanto:
 - agli operatori professionali viene conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di spunta ma non dovranno corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico.
 - all'hobbista viene riconosciuta la validità della vidimazione per una successiva partecipazione al Mercatino.

Art. 7 – Utilizzo degli spazi

1. Gli occupanti dei posteggi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) obbligo di pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico nella misura stabilita dalle norme vigenti nonché eventuali spese per servizi accessori, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia, con le modalità e nei tempi comunicati dall'ufficio tributi;
 - b) obbligo di lasciare pulito il posteggio occupato e raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - c) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;

- d) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
- e) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del Mercatino;
- f) divieto di esporre, scambiare, vendere prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 1 comma 3 del presente regolamento;
- g) obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- h) obbligo di agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- i) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
- j) obbligo di esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione o SCIA o il tesserino identificativo;
- k) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
- l) divieto di lasciare incustodito lo spazio assegnato o di abbandonarlo prima dell'orario di chiusura del Mercatino, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività.

Art. 8– Affidamento in gestione a terzi

1. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà affidare a soggetti esterni, anche ad associazioni senza finalità di lucro iscritte nel registro comunale o in registri provinciali o regionali ed operanti a livello locale, la gestione del Mercatino e la promozione di iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione dello stesso.

Art. 9 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/Scia o l'attività di hobbista senza il tesserino identificativo o con tesserino identificativo privo della vidimazione relativa al Mercatino in corso di svolgimento, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 114/98, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. La vendita di prodotti non appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 co. 3 del presente regolamento è punita con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 2 del D.Lgs.114/98 ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee costituisce violazione dell'art. 14 del D.lgs 114/1998, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis co.7 della L.R. 12/1999, ed è

punita con la sanzione prevista dall'art. 22 co. 3 del D.Lgs.114/1998 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

4. Le seguenti violazioni alle norme indicate nel presente regolamento (art. 5 co. 1 lett. a, b, c, f) sono punite con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, co. 12, della L.R. 12/1999, ossia con il pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00:
 - a) non esporre al pubblico il tesserino identificativo o non esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza
 - b) non consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che si intende vendere, barattare, proporre o esporre
 - c) vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00
 - d) assenza del titolare del tesserino nel posteggio, salvo casi di sostituzione temporanea

5. Le seguenti violazioni alle norme del presente regolamento (art. 7 co. 1 lett. b,d,e,h, i,k) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00:
 - a) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - b) tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
 - c) richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - d) non agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
 - f) manomettere, alterare o danneggiare il suolo pubblico, nonché gli eventuali arredi e piante presenti. Il trasgressore deve comunque provvedere a sue spese al ripristino di quanto danneggiato.

6. Si applica la diffida amministrativa di cui all'art. 7 bis della L.R. 21/1984 introdotto dall'art. 8 della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo ai commi 3, 4, 5 lett. a) b) c) e)

7. Il mancato pagamento dei tributi locali o di altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la non ammissione alle successive giornate/edizioni del Mercatino fino al pagamento di quanto dovuto.

8. Le violazioni alle norme del presente regolamento non citate nei precedenti commi e per le quali non sia prevista specifica sanzione da normativa sovraordinata o da altri regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00.

9. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 10 – Norme finali e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni e, per gli operatori professionali anche, per quanto compatibili, le norme del regolamento del mercato del mercoledì approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 24.10.2016.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia e con lo stesso in contrasto.